



CITTA' DI SALUZZO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
ENTRATE PATRIMONIALI
E TRIBUTARIE

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 151 del 22/12/1999; n. 118 del 29/09/2000; n. 139 del 19/12/2001; n. 11 del 15/02/2007; n. 17 del 21/02/2008; n. 102 del 22/12/2008, n. 12 del 23/02/2010; n. 99 del 28/12/2010; n. 9 del 31/01/2012; n. 23 del 14/03/2013; n. 70 del 30/09/2014; n. 21 del 11/03/2015; n. 76 del 26/11/2015; n. 86 del 22/12/2015; n. 77 del 21/12/2016; n. 81 del 20/12/2017; n. 83 del 20/12/2018; n. 83 del 20/12/2019; n. 33 del 30/06/2020; n. 85 del 23/12/2020; n. 26 del 27/04/2022; n. 83 del 21/12/2022; n. 73 del 21/12/ 2023; n. 15 del 5/3/2024; n.90 del 19/12/2024

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ARTICOLO 2

Limiti alla potestà regolamentare.

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ARTICOLO 3

Individuazione delle entrate.

1. Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

ARTICOLO 4

Determinazione aliquote e tariffe.

1. Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione legislativa), e possono essere variate in diminuzione o in aumento

per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario al fine del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fruizione di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità con la disciplina generale ed ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 4 BIS

Addizionale comunale all'Irpef

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.1 del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, come sostituito dal comma 142 dell'art.1 della Legge 27/12/2006 n.296, è confermata tra le entrate tributarie dell'Ente l'addizionale comunale all'Irpef, da versarsi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo.
2. Le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sono differenziate ed articolate secondo i tre scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della Legge statale, come indicato nel seguente prospetto:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF	aliquote
Fino a euro 28.000,00	0,55%
oltre euro 28.000,00 fino a 50.000,00 euro	0,70%
oltre euro 50.000,00	0,75%

3. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.000,00; tale soglia non costituisce franchigia e pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale è dovuta sull'imponibile complessivo.
4. Il Consiglio Comunale può istituire annualmente, stanziandolo nel bilancio di previsione, un apposito fondo per la restituzione dell'addizionale comunale all'Irpef, a favore delle persone fisiche appartenenti a *nuclei* famigliari che siano in possesso di attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 17.000 o inferiore o pari ad € 18.000,00 per i nuclei composti da un'unica persona.

Il rimborso compete a condizione che il richiedente e i componenti della proprio nucleo familiare non siano proprietari di immobili, con la sola eccezione della propria abitazione di residenza e relative pertinenze e che siano in regola con il pagamento di tutti i tributi e tasse comunali e delle altre entrate di spettanza dell'Ente.

L'interessato al rimborso, in possesso dei requisiti, deve presentare, pena il mancato riconoscimento dell'erogazione del rimborso, una richiesta al Comune di Saluzzo entro la data del 31 ottobre di ciascun anno, allegando la certificazione della propria Situazione Economica (I.S.E.E.) riferita al nucleo familiare e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'addizionale comunale IRPEF.

Qualora le richieste complessivamente presentate dai contribuenti diano luogo ad un rimborso di importo maggiore a quello risultante nel fondo costituito dal Comune, il rimborso dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. spettante sarà erogato in misura proporzionale all'ammontare del fondo costituito.

Il rimborso di cui sopra può essere richiesto a decorrere dall'imposta versata a saldo nell'anno 2016.

5. Per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, 2025 in relazione all'emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 ed all'attuale situazione di maggiori spese per le famiglie conseguente all'aumento dell'inflazione, i limiti di cui al precedente comma 4 vengono elevati ad € 25.000,00.

(Comma inserito con deliberazione n.33/2020, modificato con deliberazione n. 83/2022, 73/2023, 90/2024)

ARTICOLO 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono prevista dal Consiglio Comunale nell'ambito delle disposizioni inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste per legge.
2. Il perdurare di situazioni di morosità nei confronti dell'Ente da parte di contribuenti o utenti di beni e servizi comporta per gli stessi e per i componenti del medesimo nucleo familiare convivente la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste per tributi e tariffe comunali, fino all'estinzione dei debiti.

ARTICOLO 6

Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con le competenze di cui al successivo articolo e compete al dirigente responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

(Articolo modificato con deliberazione n.33 del 30/06/2020)

ARTICOLO 7

Soggetti responsabili delle entrate.

1. La responsabilità delle entrate compete ai singoli dirigenti in rapporto al servizio cui si ricollegano, i quali si avvalgono dei responsabili della gestione dei servizi come individuati nel P.E.G. Per determinate entrate la Giunta Comunale può individuare la responsabilità diretta in capo ad uno specifico funzionario o capo ufficio.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi, competono al responsabile dell'entrata stessa, il quale appone anche il visto di esecutività. I

suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate previo esame della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ARTICOLO 8

Attività di verifica e controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono alla trasmissione all'Ufficio Ragioneria dell'idonea documentazione (ruoli, liste di carico, contratti ed altri atti amministrativi) in base alla quale questo dovrà effettuare la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti delle singole entrate; provvedono altresì al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge N. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge, dagli specifici regolamenti ed inviare eventuali note di sollecito.
In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
5. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

ARTICOLO 9

Poteri ispettivi.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
4. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

ARTICOLO 10 BIS

Rateizzazioni.

1. Il pagamento delle somme dovute dai contribuenti, a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi comunali nonché di quelle dovute dai debitori, a seguito di procedura di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, può essere dilazionato e rateizzato, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, previo versamento di un importo corrispondente al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, con un minimo di 50 euro, e nel rispetto delle condizioni e dei limiti seguenti:
 - presentazione di apposita domanda, da parte della persona fisica o del legale rappresentante in caso di persone giuridiche, su modello messo a disposizione dall'Ufficio competente, anche sul sito istituzionale, con contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà debitamente motivata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - applicazione sulla prima rata di eventuali spese e degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso legale;
 - gli importi delle singole rate non possono essere inferiori ad euro 50,00;
 - non è ammessa rateizzazione delle somme inferiori ad euro 100,00.
2. Il numero delle rate è determinato in relazione all'importo dovuto secondo il seguente schema:

Importi	N°. rate mensili massime
Fino a 100,00	Nessuna rateizzazione
Da 100,00 a 500,00 €	fino a 6
Da 501,00 a 2.000,00 €	fino a 12
Da 2.001,00 a 6.000,00	fino a 24
Oltre 6.001,00	36

3. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, la rateizzazione viene concessa sull'importo ridotto se la richiesta, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento e il

pagamento della prima rata vengono effettuati entro il termine di scadenza del versamento dell'importo ridotto risultante dall'atto notificato.

4. Per richieste di rateizzazioni di importo superiore a 20.000,00 o in caso di impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento delle somme secondo lo schema previsto dal comma 2, si può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili, purché la richiesta venga comprovata da necessaria documentazione come previsto dall'apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio competente (ad es. per le persone fisiche dichiarazione ISEE, estratti conto dei conti correnti bancari e/o postali, per le persone giuridiche indice di liquidità, indice alfa, copia ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro imprese).
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio concesso.
6. In caso di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria.

[\(Articolo modificato con deliberazione n.33 del 30/06/2020\)](#)

ARTICOLO 11

Sanzioni ed interessi.

1. Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n.471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La misura annua degli interessi, applicati alle entrate tributarie, è determinata in 0,5 punti percentuali oltre il tasso degli interessi legale, vigente nel periodo oggetto di accertamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 11 BIS

Compensazione di entrate.

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale;
 - b) Le entrate oggetto di compensazione;
 - c) La somma dovuta al lordo della compensazione;
 - d) I riferimenti dei versamenti delle maggiori somme versate sulle quali è stata operata la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
4. È facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

ARTICOLO 11 TER

Compensazione tra crediti e debiti

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
2. Il soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
3. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.
4. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

ARTICOLO 12

Forme di riscossione.

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. In via generale e ferma restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c. giroconti, bonifici, assegni circolari non trasferibili, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. versamento mediante modello F24 (art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241)
 - e. versamento mediante il servizio di cassa economale
 - f. versamento a mezzo PAGO PA
3. La riscossione coattiva delle entrate, tributarie e non, è effettuata in base alle disposizioni di legge vigenti.
4. Spetta al Consiglio comunale la scelta delle modalità di riscossione, anche disgiuntamente per singola entrata, non espressamente indicate nel presente regolamento, nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo.
5. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di €10,00, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

(Articolo modificato con deliberazione n.33 del 30/06/2020)

ARTICOLO 12 bis

Versamento di tributi di modesto ammontare.

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 168, della Legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:
 - €. 5,00 - Ici, Imu, Tasi e Tassa Rifiuti (importo annuale)
 - €. 1,00 - Imposta Comunale sulla pubblicità (versamento annuale o periodico)
 - €. 1,00 - Diritto sulle pubbliche affissioni e tassa rifiuti giornaliera (singolo versamento)

ARTICOLO 12 ter

Rimborsi

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi maturano gli interessi annui in misura pari a 0,5 punti percentuali oltre il tasso degli interessi legale, vigente nel periodo oggetto del rimborso. [*\(modificato con deliberazione n.86 del 22/12/2015\)*](#)
4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.
6. Se non diversamente previsto nel regolamento di gestione della singola entrata, sono dovuti rimborsi in caso di interruzione temporanea di servizi per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
7. Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nel precedente articolo.

ARTICOLO 13

Tutela giudiziaria.

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica o il responsabile dell'Ufficio Legale.
2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

ARTICOLO 13 bis

Reclamo e mediazione

1. È istituito ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 24.9.2015, l'istituto del reclamo e della mediazione per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro. (modificato con delibera n.33 del 30/06/2020)
2. L'iter della procedura è il seguente:
 - dalla notifica del ricorso, che funge da reclamo e che può contenere la proposta di mediazione, si sospende ogni termine per 90 gg.;
 - durante i 90 gg., la pratica deve essere trasmessa all'ufficio incaricato di gestire le mediazioni; nel caso in cui non sia stata presentata la richiesta di mediazione (e quindi vi è il solo ricorso, che funge anche da reclamo), l'ufficio comunale può limitarsi a riesaminare la pratica (senza convocare il contribuente) per poi esprimere un provvedimento espresso o di diniego oppure di accettazione (e in questo caso può accettare in toto quanto espresso dal contribuente ovvero proporre altro, anche previa convocazione del contribuente); se invece il ricorso comprende anche una richiesta di mediazione, allora dovrà essere necessariamente convocato il contribuente per cercare di addivenire ad un accordo, dopodiché l'esito di tale confronto può essere o un nulla di fatto oppure il raggiungimento di un accordo, che deve essere formalizzato in un provvedimento sottoscritto dalle parti;
 - se viene raggiunto l'accordo, la mediazione si perfeziona con il versamento, da parte del contribuente, dell'importo concordato (ovvero della prima rata di esso qualora sia stata accordata una rateizzazione) entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione dell'accordo; se invece la controversia riguarda un rimborso, non è previsto un termine prefissato, ma esso viene lasciato alla libera autonomia delle parti, da definirsi nell'accordo sottoscritto;
 - l'importo concordato nell'accordo potrà riguardare il solo tributo, mentre le sanzioni, in si applicano nella misura del 35 % del minimo previsto dalla legge;
 - scaduti invece i 90 gg. senza alcun accordo, iniziano nuovamente a decorrere i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente; qualora nel corso dei 90 gg. il contribuente depositi comunque la costituzione in giudizio, la Commissione tributaria rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
3. La struttura responsabile dell'analisi della proposta di mediazione e dell'istruttoria del provvedimento è l'Ufficio Legale ed il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale di accordo è il Dirigente del Settore Servizi Amministrativi.”

ARTICOLO 14

Autotutela.

1. Il Comune con provvedimento del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Si procede all'annullamento, in tutto o in parte, anche senza necessità di istanza, nei casi di palese illegittimità dell'atto, o dell'imposizione e in particolare nelle ipotesi di:
 - Doppia imposizione;
 - Errore di persona;
 - Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - Errore di calcolo nella determinazione dell'entrata;
 - Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - Errore del contribuente facilmente riconoscibile.
3. Per quanto riguarda le entrate tributarie si rinvia alle disposizioni all'apposito regolamento per l'applicazione del potere di autotutela.

ART. 14 bis

Fondo incentivo gestione entrate

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali e per il riconoscimento di trattamento economico accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, preposto al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, viene istituito un apposito fondo incentivante, che è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento (come risultanti dal conto consuntivo approvato entro i termini di Legge) a titolo di Imu e Tari.
2. La quantificazione di tale fondo è data dal 5% delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, effettuate nell'anno precedente, ivi comprese quelle derivanti dalla riscossione coattiva, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, a prescindere dall'anno di emissione dei provvedimenti. Concorrono altresì alla costituzione del fondo le entrate derivanti dalle riscossioni derivanti da atti di ingiunzione relativi ai medesimi provvedimenti.
3. La disciplina del presente fondo è prevista dallo specifico Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n.158 del 9.10.2019.
4. La presente disposizione ha carattere ricognitorio anche per l'anno 2019.
(introdotto con deliberazione n.33 del 30/06/2020)

ARTICOLO 15

Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.